



FONDAZIONE
CARNEVALE
ACIREALE

**REGOLAMENTO DEI CONCORSI
PER LE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI
DE "IL PIU' BEL CARNEVALE DI SICILIA" PER L'ANNO 2020
APPROVATO DAL CDA IL 09/07/2019**

Art. 1

Oggetto del regolamento ed istanze di partecipazione

La Fondazione "Carnevale di Acireale – Il più bel Carnevale di Sicilia", in seguito Fondazione, bandisce per l'anno 2020 più concorsi per le sfilate che si terranno nei giorni di carnevale come da programma curato dalla Fondazione che verrà comunicato ai partecipanti all'atto dell'affidamento della realizzazione delle opere in cartapesta.

Dette Opere dovranno essere ispirate a temi assolutamente attuali, nuovi e degni di essere ricordati, realizzati con satira ed allegoria e dovranno descrivere fatti riguardanti avvenimenti di interesse collettivo a carattere politico, sociale, ecologico o di altra natura.

Le domande di partecipazione, con i titoli e gli elaborati specificati nei successivi articoli, dovranno essere consegnate, nei locali della Fondazione siti in Via Ruggero Settimo 5, entro e non oltre **Venerdì 9 agosto 2019 ore 12,30**.

Anche le domande eventualmente inviate per posta raccomandata o con qualsiasi altro mezzo di recapito legale, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro la stessa data ed ora stabiliti nel presente regolamento.

Il Dirigente del Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione delle Attività Produttive del Comune di Acireale attesterà, con verbale all'uopo redatto, la regolarità delle operazioni di consegna e di ricezione delle domande.

Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al presente regolamento comporta l'immediata esclusione dal bando.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare i termini temporali di consegna, indicati nel presente regolamento, all'atto di emissione del bando.

Art. 2

Categorie

Le categorie nelle quali si suddividono le opere da realizzare sono le seguenti:

- 1 carri allegorici – categoria "A"
- 2 carri allegorici – categoria "B" .

Art. 3

Numero dei partecipanti e requisiti tecnici

Quanto alle diverse categorie si stabilisce quanto segue:

1) Carri allegorici massimo totale n. 9 (opere in cartapesta) di cui:

-di categoria "A" massimo n. 5 opere

Ingombro in fase statica, esclusi i mezzi di traino:

- larghezza da m. 5,00 a m. 6,00 massimo
- lunghezza da m. 9,00 a m. 12,00 massimo
- altezza da m. 6,00 a m. 6,80 massimo

-di categoria "B" massimo n. 4 opere

Ingombro in fase statica, esclusi i mezzi di traino:

- larghezza da m. 4,00 a m. 5,00 massimo
- lunghezza da m. 9,00 a m. 10,00 massimo
- altezza da m. 5,00 a m. 6,00 massimo

Il numero di opere previste si intende nel massimo consentito.

Per motivate ragioni e nel rispetto del regolamento, la Fondazione potrà prevedere nel bando un numero di opere inferiore al massimo previsto.

Per la tutela della tradizione del Carnevale, la percentuale della cartapesta, da utilizzare e da garantire per entrambe le categorie, non deve essere inferiore al 70% dell'intera opera.

In ogni caso le maschere principali, riproducenti le fattezze dei personaggi dei carri, dovranno essere interamente in cartapesta e realizzate secondo il sistema tradizionale del calco in gesso.

I carri dovranno essere dotati di illuminazione, come da tradizione, di un impianto audio e di un numero di 2 estintori da kg 5, di cui uno a polvere.

Ogni deroga dovrà essere motivata in forma scritta e preventivamente autorizzata dalla Fondazione del Carnevale.

Per il traino deve essere utilizzato idoneo trattore, il cui conducente deve essere abilitato secondo la normativa vigente e, a tal uopo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni del carnevale, pena l'esclusione dal concorso, l'istante deve consegnare alla Fondazione:

- fotocopia della patente di guida di categoria "E" del soggetto designato al traino del carro con dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- idoneità alla guida del trattore.

I carri allegorici dovranno esibirsi in fase statica ed in movimento, seguendo le specifiche indicazioni

della Fondazione.

La non osservanza comporterà sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 (mille) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), insieme a penalizzazioni da un minimo di 1 ad un massimo di 4 punti, a seconda dell'entità dell'infrazione valutata dagli Organi della Fondazione, fatta salva la potestà di esclusione dal concorso.

A far data dalla edizione 2021, avranno diritto automatico a partecipare alla Categoria "A" soltanto i primi tre classificati nella edizione 2020 della stessa Categoria; agli altri due posti potranno concorrere tutte le Associazioni o imprese che abbiano partecipato per almeno tre edizioni consecutive al Carnevale di Acireale o ad altri Carnevali di uguale o maggiore rilevanza.

Qualora il numero dei partecipanti per la categoria "A" sia inferiore a quello previsto, per numero di domande di partecipazione o per giudizio di inidoneità tecnica per una o più opere, la Fondazione si riserva la facoltà di commissionare le opere mancanti, in tutto o in parte, con singoli affidamenti a terzi compresa l'ipotesi di affidamento ad Associazioni o ditte della categoria "B".

Qualora il numero dei partecipanti alla categoria "B" sia inferiore a quello previsto, la Fondazione si riserva la facoltà:

- di commissionare le opere mancanti, mediante trattativa privata, a persone o ditte ritenute idonee;
- di annullare la sezione o di non integrarla.

Art. 4

Proprietà opere, sfruttamento immagine e modalità di realizzazione

La realizzazione delle opere di cui all'art. 3 sarà regolata mediante stipula di apposito contratto.

Per quanto attiene i carri allegorici, le parti in cartapesta rimarranno di proprietà della Fondazione, unitamente ai diritti d'autore.

E' fatta salva la facoltà di disporre la distruzione delle opere in cartapesta, anche a cura del realizzatore, ove il CdA non reputi opportuna la conservazione delle opere o di parti di esse.

Trascorso il termine del 31 agosto, le associazioni sono comunque libere di distruggere e/o di utilizzare altrimenti le opere in cartapesta, ove non abbiano ricevuto richiesta di conservazione e consegna.

E' riservato, comunque, alla Fondazione il diritto allo sfruttamento dell'immagine per propri fini istituzionali, promozionali e di cronaca televisiva, radiofonica e giornalistica, compreso l'utilizzo delle fotografie anche a mezzo di documentari e produzioni cinematografiche.

I rapporti tra la Fondazione e gli assegnatari saranno regolamentati dal presente regolamento.

Per quanto attiene le opere, in esse dovranno essere particolarmente curati sia l'idea che il contenuto, in modo da esaltare l'effetto scenografico, i movimenti e gli elementi di novità.

Art. 5

Concessione di strutture di ricovero

Agli assegnatari delle opere di cui all'art. 3, la Fondazione si riserva di fornire le strutture di ricovero necessarie per l'assemblaggio delle opere su richiesta delle associazioni culturali o imprese, a titolo di locazione, nonché le strutture mobili portanti in comodato d'uso gratuito, con divieto di utilizzo per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e dal contratto di locazione.

E' parte integrante del contratto di locazione del capannone, in quote indivise, l'area comune esterna ai manufatti edilizi.

Sono oneri accessori alla locazione i seguenti obblighi o divieti:

1. consentire visite guidate durante la lavorazione delle maschere e, da parte dei presidenti delle associazioni, di illustrare ai visitatori le diverse fasi della lavorazione della cartapesta in un percorso in sicurezza con divieto di utilizzo da parte delle associazioni culturali, nelle giornate di visite, di materiali tossici, attrezzature e macchinari da lavoro;
2. obbligo del corretto smaltimento dei rifiuti in cassonetto idoneo;
3. mantenimento del buon decoro dei locali;
4. obbligo del rilascio dei locali, liberi e sgomberi da cose e persone, entro il 31 agosto 2020, ove non sia stata presentata istanza di partecipazione al concorso Carri Allegorici – Cat. "A" per l'anno 2021;
5. obbligo del rilascio dei locali, liberi e sgombri da cose e persone, entro il 31 agosto 2020, per tutte le Associazioni non ammesse al concorso Carri Allegorici – Cat. "A" 2021;
6. obbligo del rilascio dei locali, liberi e sgomberi da cose e persone, entro il 30 giugno 2020, ove non sia stata presentata istanza di partecipazione al concorso Carri Allegorici – Cat. "B" per l'anno 2021;
7. obbligo del rilascio dei locali, liberi e sgombri da cose e persone, entro il 31 luglio 2020, per tutte le Associazioni che hanno avanzato istanza di partecipazione e che non sono state ammesse al carnevale invernale al concorso Carri Allegorici – Cat. "B" 2021;
8. obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia del locale assegnato e, in solido con gli altri concessionari, alla pulizia dell'intera area di pertinenza dei capannoni;
9. obbligo di mantenere sempre chiuso il cancello di accesso all'area dei capannoni.

10. obbligo di nominare, entro 30 giorni dalla stipula dei contratti di locazione, un amministratore per le aree comuni della Cittadella che assume, prioritariamente, la responsabilità dell'apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso e la gestione della pulizia dell'intera area. Questi avrà cura di verificare periodicamente ipotesi di eventuali accumuli di rifiuti e dare comunicazione tempestiva al Presidente.
11. Divieto di utilizzo del capannone e dell'area comune per finalità diverse da quella della realizzazione dei carri allegorici, fatta salva espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione;

La Fondazione nella ipotesi di installazione di videosorveglianza, potrà servirsi delle immagini registrate per l'individuazione dell'autore dell'infrazione.

La durata della locazione è strettamente connessa alla realizzazione delle opere ed ha pertanto, per sua natura, carattere transitorio in osservanza di quanto stabilito all'art. 27, comma 5, della L. 392/1978.

Per la durata del periodo di locazione sarà cura delle associazioni o imprese mantenere lo stato dei luoghi così come è stato consegnato; qualsiasi danno materiale alle strutture (pareti, pavimento, porte, servizi igienici ed area esterna) sarà soggetto a risarcimento coatto da parte della Fondazione mediante la decurtazione del valore corrispondente al danno causato, emergente da perizia tecnica, direttamente sul premio finale spettante all'associazione interessata.

Per tali ragioni, nell'ipotesi di mancato rilascio dell'immobile e ferma restando l'applicazione della clausola penale pari a cinque volte il canone mensile di locazione, la Fondazione è comunque autorizzata ad accedere anche forzatamente all'interno del locale alla scadenza del contratto anche al fine di consentire l'accesso ai futuri assegnatari per l'esecuzione di nuove opere.

Il mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o la mancata consegna delle chiavi agli organi della Fondazione, sarà causa ostativa alla partecipazione dell'edizione successiva del Carnevale.

Tutte le opere, come le accessioni che il conduttore vorrà realizzare, potranno essere eseguite previo consenso scritto del proprietario.

Anche se autorizzate, al termine del contratto dovranno essere rimosse a cura e spese del conduttore senza arrecare danni all'immobile.

Nel caso di mancata rimozione, le stesse resteranno di proprietà della Fondazione senza alcun diritto al rimborso per spese, né a titolo di minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Il conduttore è responsabile unico dei danni derivanti da incendio, da furto, dalla negligenza nella conduzione dell'immobile e dei danni cagionati a terzi, sia che si verifichino all'interno della struttura concessa in locazione che sull'area esterna alla stessa.

Il corrispettivo della locazione, per l'anno 2019/2020, è fissato in € 100,00 mensili.

Il periodo di locazione è stabilito per la durata di 12 (dodici) mesi (a partire dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020) per i carri di Categoria "A", e per la durata di 9 (nove) mesi (a partire dal 1°

settembre 2019 al 31 maggio 2020) per i carri di Categoria "B".

Gli allacci ed i consumi alle pubbliche forniture sono a carico della Fondazione.

Art. 6

Esecuzione delle opere e partecipazione alle sfilate

Gli assegnatari si impegnano a realizzare le opere in proprio, a regola d'arte e nel rispetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, e a partecipare, secondo le norme del regolamento, alle sfilate programmate dalla Fondazione.

La Fondazione, per ragioni organizzative, si riserva di cambiare le date e l'orario delle sfilate o di rinviarne lo svolgimento, dandone comunicazione in tempo utile ai partecipanti.

L'esercizio di tale facoltà da parte della Fondazione non farà sorgere alcun diritto nè alcun titolo o aspettativa a favore degli assegnatari.

La mancata partecipazione ad una sfilata comporta l'irrogazione di una sanzione di 3.000,00 euro e di una penalità di 2 punti sulla classifica finale e nel caso di recidiva l'esclusione dal concorso, senza alcun ristoro, salvo forza maggiore.

Il contratto di affidamento, o il vademecum di cui all'art. 12, regoleranno anche il numero e le modalità delle sfilate nonché i siti lungo il circuito, il numero e la durata delle esibizioni con veicolo in sosta, le aree per la sosta di emergenza e le norme generali di utilizzo e circolazione dei carri.

La predetta clausola penale potrà essere applicata anche in compensazione di eventuali crediti pregressi o futuri, vantati dal titolare del cantiere.

E' facoltà del CdA organizzare ulteriori eventi in altri periodi dell'anno, previo accordo con i partecipanti al carnevale invernale.

Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, sono causa di risoluzione del contratto:

- 1 la mancata o ritardata costruzione del carro;
- 2 la mancata o ritardata sfilata del carro, senza giustificato motivo;
- 3 la mancata originalità dell'opera raffigurata nel progetto;
- 4 la non conformità dell'opera realizzata a quella indicata nel progetto approvato;
- 5 il rifiuto di dare esecuzione alle direttive della Commissione tecnica o della Fondazione;
- 6 la recidiva reiterata di tre inadempimenti accertati e sanzionati;
- 7 qualsiasi inadempienza che possa compromettere la riuscita della manifestazione.

Art. 7

Modalità di presentazione dei progetti, approvazione, inizio lavori

La domanda di partecipazione deve essere corredata, *a pena di esclusione*, da:

A) un progetto artistico dell'opera su due o più tavole di cartoncino, formato almeno

70/100, così composto:

- vista frontale (su tavola singola misura 70/100);
- vista laterale;

- vista posteriore;
- bozzetto, a mano libera, della rappresentazione dell'opera nello spazio;

- descrizione tecnica contenente le dimensioni altimetriche e planimetriche sia in fase statica che in fase dinamica; una relazione tecnico-illustrativa dei movimenti e degli elementi compositivi delle opere e dei materiali impiegati, comprensivo di una presentazione del progetto proposto e di una relazione esplicativa del tema trattato.

B Ai sensi della legge 81/2008 e s.m.i.

- 1 organigramma aziendale
- 2 requisiti soggettivi
- 3 DVR dell'Associazione o impresa
- 4 certificato di formazione RSPP
- 5 certificato di formazione RLS
- 6 certificato di formazione Primo Soccorso
- 7 certificato di formazione antincendio
- 8 nomina medico competente
- 9 Idoneità sanitaria dei lavoratori

- 10 dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento e di quelle particolari inserite nel contratto di affidamento e/o di locazione

L'Associazione o impresa dovrà fornire alla Fondazione il POS (Piano Operativo di Sicurezza) almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'opera ammessa a concorso.

L'Associazione o impresa dovrà fornire alla Fondazione, contestualmente alla presentazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica ordinaria ed un numero di cellulare per le comunicazioni che saranno necessarie fra le parti.

Le associazioni e/o imprese si obbligano espressamente a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare ai collaboratori dei costruttori medesimi e/o a terzi a causa dei lavori di realizzazione dell'opera.

La commissione tecnico artistica incaricata per la valutazione dei progetti ha facoltà di richiedere integrazioni e/o modifiche alle domande di partecipazione. L'eventuale inadempienza comporterà l'esclusione dal concorso.

Le domande, unitamente ai documenti richiesti ed agli adempimenti di cui al successivo art. 8, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di cui all'art.1.

Il Dirigente Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione delle Attività Produttive del Comune di Acireale verificherà la regolarità delle documentazioni presentate.

Nel caso in cui il bozzetto non sia opera del costruttore, esso dovrà essere firmato dall'autore il cui nome sarà evidenziato insieme a quello del costruttore.

L'autore del bozzetto dovrà rilasciare autorizzazione al costruttore per il suo utilizzo rinunciando a tutti gli effetti, ai diritti d'autore a favore della Fondazione, alla quale dovrà esserne consegnata copia.

Analogo obbligo di rinuncia sussiste anche nel caso in cui la figura del costruttore coincida con quella dell'autore.

Progetto e disegno debbono essere tali da consentire, inequivocabilmente, un giudizio ragionato e dettagliato e la verifica sull'esecuzione.

L'esame dei progetti artistici sarà effettuato da una Commissione Tecnico-Artistica che indicherà con apposita relazione quelli ritenuti idonei e procederà anche alle verifiche, durante le fasi di lavorazione, necessarie circa la conformità dell'opera al progetto originale presentato.

La commissione è tenuta a presentare agli organi della fondazione una relazione mensile sullo stato delle lavorazioni e tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.

E' consentita, tuttavia, da parte dell'assegnatario, l'esecuzione di modifiche che non stravolgano l'opera nel suo complesso, previo assenso della Commissione Tecnico- Artistica.

Detta Commissione è composta da n. 5 elementi nominati dal Presidente della Fondazione.

Il Dirigente Servizi Culturali, Turismo e Promozione delle Attività Produttive, o suo delegato, assume le funzioni di Segretario.

A seguito della presentazione dei predetti documenti il CdA disporrà l'ammissione definitiva al Concorso.

Al contrario, ove nel termine non siano presentati i predetti documenti, lo stesso Consiglio disporrà l'esclusione dal concorso.

La Commissione potrà verificare lo stato di avanzamento dei lavori con cadenza quindicinale o tutte le volte che riterrà opportuno e potrà procedere a richieste di chiarimenti, modifiche, integrazioni.

Il progetto approvato si trasferisce in proprietà alla Fondazione al momento della stipula del contratto.

L'autore, tuttavia, potrà richiedere l'uso del progetto ai fini promozionali della propria attività artistica e la Fondazione potrà opporsi solo se i fini dichiarati dovessero essere contrastanti o pregiudizievoli rispetto alle finalità della stessa.

E' fatto espresso divieto agli assegnatari di utilizzare progetti approvati per altre manifestazioni.

Art. 8

Domanda di partecipazione, impegni relativi alla partecipazione e requisiti di partecipazione

La domanda di partecipazione, oltre alle dichiarazioni ed ai documenti stabiliti all'articolo precedente, dovrà indicare:

1. nome e cognome o ragione sociale;
2. generalità del richiedente o del legale rappresentante della società;
3. residenza e sede legale;
4. codice fiscale o partita iva;
5. dichiarazione di non sussistenza dei motivi ostativi previsti dal D. L.vo 159/2011;
6. il titolo di partecipazione, ovvero se in qualità di impresa o a titolo amatoriale;
7. casella di posta elettronica certificata;
8. numero di cellulare del richiedente.
9. elenco dei soci, se associazione, corredato da fotocopia di documento di riconoscimento

Requisito essenziale, per la partecipazione ai concorsi, la non sussistenza dei motivi ostativi previsti dal D. L.vo 159/2011 (antimafia).

La partecipazione a titolo amatoriale è consentita alle "associazioni culturali", debitamente costituite e dichiarate presso gli Enti competenti.

A tal fine il soggetto firmatario della domanda di partecipazione deve, pena l'esclusione dal concorso, formalizzare la costituzione dell'associazione entro giorni dieci dalla comunicazione di approvazione del bozzetto, documentandola agli organi della Fondazione entro i 5 giorni successivi.

Nel caso in cui l'assegnatario partecipi a titolo di impresa per le attività di cui al presente regolamento, dovranno essere allegate all'istanza i seguenti ulteriori documenti:

1. iscrizione alla camera di Commercio;
2. documento unico di regolarità contributiva;
3. dichiarazione di rispettare tutte le norme civili, fiscali, previdenziali, assistenziali e di sicurezza sul lavoro.

Ove l'assegnatario partecipi a titolo d'impresa, al termine della manifestazione, per la liquidazione del premio e del rimborso spese documentate, dovrà esibire fatture di importo pari alle somme indicate nell'apposita tabella premi e rimborsi spesa per i carri allegorici a titolo d'impresa.

Ove l'assegnatario partecipi a titolo amatoriale, la quota premiale, che sarà assoggettata alla ritenuta *secca* alla fonte del 25%, prevista dall'art. 30 del D.P.R. 29/09/73, n. 600, nonché dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 150 del 2/10/2000 ed il rimborso spese documentate da fatture sono riportate nell'apposita tabella premi e rimborsi spesa per i carri allegorici a titolo amatoriale.

Art. 9

Quantificazione dei premi

I premi, graduati in base al valore artistico dell'opera ed alla conseguente posizione nella graduatoria di merito, verranno corrisposti ai partecipanti per quanto concerne l'edizione 2020 secondo le tabelle allegate.

In particolare viene riconosciuto per ciascuna Associazione un costo presunto, distinto dalla parte premiale, che è oggetto comunque di specifica rendicontazione e che verrà versato al partecipante al concorso nei limiti della documentazione esibita non eccedente la quota massima stabilita.

I documenti comprovanti le spese non potranno avere data successiva ai sessanta giorni dalla conclusione del carnevale 2020 e dovranno essere documentati in modo idoneo ed attinente.

Non sono ammessi in rendicontazione titoli diversi dalle fatture.

L'importo massimo da riconoscere ai fini della eventuale trattativa privata, di cui all'art. 3 del presente regolamento, non può essere superiore all'importo massimo delle spese tabellari della categoria di riferimento, al quale verrà sommata la quota premiale attribuita con la classifica finale del concorso.

I premi ed i rimborsi spesa, previsti nelle allegate tabelle, sono soggetti ad approvazione annuale del C.d.A.

L'inserimento de "Il più bel Carnevale di Sicilia" in una qualsiasi lotteria nazionale comporterà ad ogni concorrente il diritto alla corresponsione dell'1% dell'intera somma spettante alla Fondazione.

La Fondazione si impegna a provvedere al pagamento dei premi mediante i contributi concessi dall'Amministrazione Comunale, dalla Regione Siciliana e da altri Enti e sponsor.

Art. 10

Ammissione alle sfilate di un numero inferiore a quello previsto

Ogni Associazione o impresa potrà partecipare al concorso con una sola opera.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 e comunque prima dell'affidamento dell'opera di cui all'art. 7, la Fondazione può ammettere alla partecipazione delle sfilate un numero di opere inferiore a quello previsto solo nei seguenti casi:

- a) quando si verifica l'eventualità di cui all'art. 3 e la Fondazione scelga di non commissionare altre opere;
- b) quando il totale delle opere (presentate o commissionate) che superano l'esame di cui all'art. 7 sia inferiore al numero indicato nello stesso art. 3;
- c) quando sia previsto dal bando di concorso.

Art. 11

Proprietà dei diritti sui progetti ed opere

I progetti presentati ed ammessi al concorso, nonché le opere realizzate, sono di proprietà della Fondazione.

E', quindi, vietata la loro utilizzazione in altre manifestazioni.

La Fondazione ha diritto al libero ed esclusivo uso dei relativi progetti, delle opere e delle loro rappresentazioni, anche fotografiche, sia complessivamente che come singoli particolari.

Art. 12

Conformità dell'opera, inadempimenti e sanzioni

I costruttori garantiscono l'originalità dell'opera raffigurata nel progetto, assumendosene tutte le responsabilità civili e penali.

L'approvazione del progetto non solleva da responsabilità l'assegnatario.

I lavori inerenti l'impianto elettrico dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le norme vigenti.

A tal uopo, immediatamente prima della manifestazione, ogni Associazione e/o Impresa dovrà rilasciare alla Fondazione apposita autocertificazione di conformità sottoscritta da un socio artigiano che abbia titolo o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

La mancata consegna della predetta certificazione autorizza la Fondazione a verificarne la conformità incaricando, in danno al cantiere titolare dell'opera, un tecnico abilitato a rilasciare la certificazione richiesta.

Ove la certificazione evidenzia difetti di progettazione e/o l'incauta realizzazione dell'impianto elettrico l'Associazione o Impresa inadempiente verrà esclusa dal concorso.

Tale fatto comporterà la risoluzione del contratto di affidamento dell'opera approvata e dei connessi contratti di locazione con l'applicazione di una clausola penale pari all'ultimo premio del concorso.

Il carro allegorico dovrà essere realizzato e completato in ogni sua parte nel pomeriggio antecedente alla prima sfilata e dovrà essere visionato dalla Commissione tecnico-artistica per la valutazione della sua conformità al tenore del concorso ed al progetto approvato.

Qualora fosse accertata, da parte della Commissione tecnica, la non conformità dell'opera al progetto, per come normato ai sensi del precedente art. 7, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Nell'ipotesi in cui l'assegnatario non realizzi o non completi l'opera assegnata, salvo

comprovate ragioni, oltre alla rescissione del contratto ed all'eventuale risarcimento danni, al predetto verrà interdetta la partecipazione al concorso per almeno le successive tre edizioni.

Così come specificato ai precedenti artt. 6 e 7, qualunque inadempienza che possa compromettere il buon andamento della manifestazione, ivi compreso il ritardo nell'accesso al circuito della sfilata, è sanzionata dalla Fondazione, previa contestazione scritta agli assegnatari inadempienti, con la decurtazione dal premio delle seguenti somme e/o dalla classifica finale dei seguenti punti:

- categoria carri allegorici "A" da Euro 1.000,00 (mille/00) e fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e/o da punti 1 a punti 4 sulla classifica finale per ogni inadempienza;
- categoria carri allegorici "B" da euro 500,00 (cinquecento/00) e fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e/o da punti 1 a punti 3 sulla classifica finale per ogni inadempienza;

Le sanzioni di cui al comma precedente sono altresì applicate a tutte le violazioni di cui agli artt. 5 e 6 ed anche al rifiuto, implicito o manifesto, dei responsabili delle associazioni o imprese di dare esatto e tempestivo adempimento alle indicazioni e direttive provenienti dall'organizzazione emanate sia prima della manifestazione che nel corso delle sfilate.

Le inadempienze rilevate nel corso delle sfilate potranno essere sanzionate anche previa diffida orale.

L'Organizzazione si riserva di consegnare al responsabile un vademecum contenente tutte le indicazioni e direttive necessarie sulle modalità delle sfilate, sui siti, numero e durata delle esibizioni, sulle modalità di comunicazione con la regia del Carnevale e su quanto altro necessario ad assicurare la sicurezza, l'ordinato svolgimento delle sfilate, l'osservanza del programma e le aspettative del pubblico.

Ulteriori direttive potranno essere emanate durante le sfilate e, in caso di urgenza, anche con comunicazione orale.

Se nel corso della stessa manifestazione dovessero verificarsi casi di recidiva reiterata (tre inadempimenti accertati e sanzionati), il cantiere verrà escluso dal concorso con rescissione del contratto e con la sola attribuzione di un rimborso spese decurtato delle sanzioni.

Sarà facoltà della Fondazione utilizzare l'opera, fuori concorso, per la restante parte della manifestazione assicurando la copertura dei costi necessari.

Tutte le sanzioni di natura finanziaria verranno recuperate dalla Fondazione decurtandole dal rimborso spese o dalle quote premiali spettanti secondo la graduatoria di merito.

Art. 13

Giuria

La Fondazione Carnevale, a sua insindacabile scelta, provvederà a nominare i componenti della giuria che opereranno secondo le seguenti modalità:

- a a giudicare le opere in concorso saranno n. 5 giurati, per ogni sfilata, per i carri di entrambi le categorie "A" e "B";

- b per l'edizione 2020 le date in cui le opere verranno sottoposte alla valutazione dei giurati durante le sfilate saranno le seguenti:
- 15 febbraio;
 - 16 febbraio;
 - 22 febbraio;
 - 23 febbraio;
 - 25 febbraio
 - 29 febbraio;
 - 01 marzo;
- a i membri delle giurie sono nominati dal Presidente della Fondazione Carnevale;
- b in caso di assenza, rinuncia o indisposizione di uno o più giurati, gli stessi possono essere sostituiti fino a 24 ore prima dell'evento, scaduto tale termine parteciperanno alla votazione i soli giurati presenti;
- c ogni giurato provvederà a formulare la classifica delle categorie di appartenenza indicando il piazzamento di ogni singolo partecipante;
- d ai giurati viene data la facoltà di formulare un personale giudizio per ogni manufatto senza che ciò possa inficiare la classifica finale che viene determinata esclusivamente dalla sommatoria dei piazzamenti indicati nelle schede di votazione;
- e ogni giurato dovrà consegnare personalmente le proprie schede regolarmente firmate, in busta chiusa, alla sede della Fondazione Carnevale al massimo entro le ore 22.00 del giorno dell'evento valutato, pena la nullità della scheda;
- f terminata la fase di consegna, il Presidente della Fondazione Carnevale, alla presenza dei Consiglieri della Fondazione, dei collaboratori amministrativi e del Comandante del corpo di Polizia Municipale o di un suo delegato, procederà all'apertura delle buste ed allo scrutinio;
- g la classifica finale di ogni categoria sarà formulata tenendo conto della sommatoria dei piazzamenti espressi da ogni giurato, pertanto otterrà il primo posto il concorrente la cui sommatoria esprimerà il numero più basso e così di seguito, mentre otterrà l'ultimo posto il concorrente la cui sommatoria esprimerà il numero più alto;
- h conclusa l'operazione di scrutinio verrà redatto apposito verbale;
- i il giurato non può assegnare l'ex equo, pena la nullità della scheda;
- j la classifica finale può determinare ex equo.

La composizione nominativa delle commissioni giudicatrici e le schede di valutazione verranno pubblicate, separatamente, sul sito istituzionale della fondazione al termine della manifestazione.

Le graduatorie finali dei concorsi Carri allegorici, formulate secondo quanto scaturirà dalla sommatoria matematica delle schede valide, regolamentate con i criteri di cui al punto "e" del presente articolo, sarà resa nota alle ore 24.00 di domenica 01 marzo 2020.

Art. 14

Validità e durata del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con l'atto di approvazione del C.d.A. della Fondazione.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Rag. Orazio Fazzio

TABELLA PREMI CARRI ALLEGORICI ANNO 2020 - 1.a CATEGORIA
PARTECIPAZIONE A TITOLO DI IMPRESA

Allegato 1

| | Totale premio imponibile | IVA al 22% | Totale a fattura |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1° | € 44.000,00 | € 9.680,00 | € 53.680,00 |
| 2° | € 41.800,00 | € 9.196,00 | € 50.996,00 |
| 3° | € 39.600,00 | € 8.712,00 | € 48.312,00 |
| 4° | € 36.300,00 | € 7.986,00 | € 44.286,00 |
| 5° | € 33.000,00 | € 7.260,00 | € 40.260,00 |
| | € 194.700,00 | € 42.834,00 | € 237.534,00 |

TABELLA PREMI CARRI ALLEGORICI ANNO 2020 - 2.a CATEGORIA
PARTECIPAZIONE A TITOLO DI IMPRESA

| | Totale premio imponibile | IVA al 22% | Totale a fattura |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1° | € 27.500,00 | € 6.050,00 | € 33.550,00 |
| 2° | € 25.300,00 | € 5.566,00 | € 30.866,00 |
| 3° | € 23.200,00 | € 5.104,00 | € 28.304,00 |
| 4° | € 20.900,00 | € 4.598,00 | € 25.498,00 |
| | € 96.900,00 | € 21.318,00 | € 118.218,00 |

TABELLA PREMI CARRI ALLEGORICI ANNO 2020 - 1.a CATEGORIA
PARTECIPAZIONE A TITOLO AMATORIALE

Allegato 2

| | Totale premio | Spese da documentare | Premio + spese documentate | Ritenuta 25% su premio | Premio netto | Premio netto + costo |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1° | € 34.760,00 | € 15.000,00 | € 49.760,00 | € 8.690,00 | € 26.070,00 | € 41.070,00 |
| 2° | € 31.900,00 | € 15.000,00 | € 46.900,00 | € 7.975,00 | € 23.925,00 | € 38.925,00 |
| 3° | € 28.600,00 | € 15.000,00 | € 43.600,00 | € 7.150,00 | € 21.450,00 | € 36.450,00 |
| 4° | € 23.925,00 | € 15.000,00 | € 38.925,00 | € 5.981,25 | € 17.943,75 | € 32.943,75 |
| 5° | € 20.625,00 | € 15.000,00 | € 35.625,00 | € 5.156,25 | € 15.468,75 | € 30.468,75 |
| | € 139.810,00 | € 75.000,00 | € 214.810,00 | € 34.952,50 | € 104.857,50 | € 179.857,50 |

TABELLA PREMI CARRI ALLEGORICI ANNO 2020 - 2.a CATEGORIA
PARTECIPAZIONE A TITOLO AMATORIALE

| | Totale premio | Spese da documentare | Premio + spese documentate | Ritenuta 25% su premio | Premio netto | Premio netto + costo |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1° | € 20.000,00 | € 12.000,00 | € 32.000,00 | € 5.000,00 | € 15.000,00 | € 27.000,00 |
| 2° | € 17.000,00 | € 12.000,00 | € 29.000,00 | € 4.250,00 | € 12.750,00 | € 24.750,00 |
| 3° | € 14.500,00 | € 12.000,00 | € 26.500,00 | € 3.625,00 | € 10.875,00 | € 22.875,00 |
| 4° | € 11.650,00 | € 12.000,00 | € 23.650,00 | € 2.912,50 | € 8.737,50 | € 20.737,50 |
| | € 63.150,00 | € 48.000,00 | € 111.150,00 | € 15.787,50 | € 47.362,50 | € 95.362,50 |